



CONVENZIONE

L'anno 2025 il giorno..... del mese..... presso gli uffici della Municipalità 9 sita in Soccavo a Piazza Giovanni XXIII , si procede alla stipula della Convenzione tra il Direttore della Municipalità 9 ed il parroco della Parrocchia S.Giuseppe Operaio di Pianura Don Vincenzo Tiano, unitamente al Presidente delle Associazioni ANPS Pozzuoli ed Associazione Artemisia APS Giuseppe Verdoliva, d'ora in poi Parti.

La richiesta di Convenzione pervenuta alla Municipalità 9 ed acquisita con PG/182511 del 26.02.2025 ha come obiettivo principale del progetto di collaborazione quello di partecipare fattivamente al miglioramento della qualità della vita dell'intera comunità attraverso iniziative di educazione civica, supporto alle famiglie e attività sociali.

Il Consiglio di Municipalità con delibera n. 18 del 04/04/2025 ha espresso proprio parere positivo alla Convenzione, avendo ritenuto che la collaborazione sinergica, offerta dalle Associazioni come sopra indicate e dalla Parrocchia S. Giuseppe Operaio Pianura, è finalizzata a coinvolgere bambini, giovani e anziani in percorsi ed attività mirate onde sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole, della legalità e della partecipazione di tutti alla vita civile, sociale, politica ed economica.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse Le premesse al presente protocollo d'intesa costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Finalità Le Parti, intendono instaurare una futura attività di collaborazione, per lo svolgimento di programmi di interesse comune e per regolamentare gli aspetti generali delle attività da svolgere in maniera coordinata, in relazione ad ambiti di comune interesse, secondo gli indirizzi programmatici della Municipalità.

Art. 3- Modalità operative Per l'attuazione della Convenzione le Associazioni e la Parrocchia presenteranno alla Municipalità le progettualità che si intendono realizzare onde conseguire autorizzazione all'effettuazione.

Art. 4 Referenti Referente per la Municipalità è il/la dipendente avente responsabilità nei parchi della Municipalità 9.

Art. 5 Luogo di svolgimento dei progetti La Convenzione si attualizza con l'effettuazione dei progetti precedentemente approvati all'interno del Parco Anaconda di Pianura.

Art. 6-Esenzione di Responsabilità Le Associazioni indicate nelle persone dei legali rappresentanti e dei Presidenti ed il parroco della Parrocchia S. Giuseppe Operaio di Pianura, con la sottoscrizione della presente Convenzione manlevano ed esimono gli amministratori ed il personale degli Uffici della Municipalità⁹ da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa per eventuali danni a cose e/o persone che possa essere determinato agli associati per l'utilizzo da parte degli stessi del Parco dei locali e attrezzature del Parco Anaconda che accettano nelle condizioni in essere, sia per danni a cose e/o persone che possa essere determinato dallo svolgimento delle progettualità all'interno del Parco Anaconda dalle stesse proposte. Resta in ogni caso esclusa altresì la possibilità per le Associazioni ed il Parroco, come precedentemente individuati, di richiedere alla Municipalità 9 e per essa all'Amministrazione comunale qualunque importo, a titolo di risarcimento danni, interessi o altro, in relazione ai fatti che potrebbero dare luogo alla risoluzione di cui ai commi precedenti. Agli effetti della presente Convenzione la Municipalità 9 e per essa l'Amministrazione comunale resta del tutto estraneo ai rapporti tra le Associazioni, il Parroco ed i propri associati ed alle controversie che potrebbero insorgere tra di loro ed in conseguenza del presente atto.

Art.7 Decorrenza della Convenzione La Convenzione ha decorrenza dalla sottoscrizione del presente provvedimento previa consegna della documentazione richiesta ed ha una durata di anni 2, con possibilità di proroga per ulteriori periodi di pari durata, autorizzata dai rispettivi organi competenti e sulla base di un accordo scritto. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente protocollo d'intesa ovvero di scioglierlo consensualmente mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita e le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso oggetto di precedente approvazione

Art. 8 Adesioni postume Qualora ulteriori Associazioni abbiano interesse all'adesione alla presente Convenzione è necessario presentazione di istanza corredata da Statuto e documento di identità del Presidente e/o legale rappresentante. In caso di riscontro positivo è necessario la presentazione della documentazione di cui al successivo art.12.

Art. 9 Oneri economici Le attività che si intendono effettuare e preventivamente autorizzate vengono svolte dalle Associazioni indicate in premessa e dal Parroco gratuitamente senza alcun onere a carico della Municipalità 9 e per essa dell'Amministrazione Comunale. Le Associazioni potranno fruire esclusivamente del locale e delle attrezzature già presenti al Parco Anaconda, fermo restando la possibilità di avvalersi di attrezzature necessarie per lo svolgimento di particolari attività, preventivamente visionate ed autorizzate dal referente della Municipalità 9 per il Parco Anaconda.

Art.10 – Riservatezza Le parti si impegnano, i, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 11 Oneri delle Associazioni e del Parroco Per la efficacia del presente provvedimento restano in capo alle Associazioni ed al Parroco gli obblighi di cui in seguito: 1. comunicare al Referente della Municipalità 9, per la durata del presente protocollo, modifiche apportate all'atto costitutivo, allo Statuto ed alla rappresentanza legale; 2. conformarsi alle modalità e condizioni stabilite dalla Municipalità 9; 3. presentare le progettualità che si intende realizzare; 4. disporre di personale in possesso delle competenze previste dal progetto e in ogni caso dotato della professionalità necessaria alla realizzazione delle attività. 5. A non utilizzare manodopera irregolare, sotto qualunque forma e modalità, sia a titolo oneroso che gratuito; 6. garantire il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamentari, nonché dei contratti di lavoro. La responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente in capo al legale rappresentante, del presidente delle Associazioni e del Parroco 9. stipulare idonee assicurazioni finalizzate a risarcire i danni che, nell'espletamento delle attività finanziate dovessero derivare ai partecipanti e/o a terzi;

Art. 12 Obblighi delle Associazioni e del Parroco Per il buon esito della Convenzione prima dell'avvio della stessa, ciascuna Associazione si impegna a comunicare al referente della Municipalità 9 : Elenco nominativo dei propri associati; Statuto Aggiornato Polizza assicurativa per ciascuno degli associati. Pec dell'Associazione. Dichiarazione di manleva da responsabilità

Art. 13- Trattamento dei dati In relazione ai trattamenti di dati personali

oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula . Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 GDPR), le parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti delle Associazioni e degli associati e del Parroco) verranno trattati in ragione della Convenzione corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti Le informative complete ex artt. 13 e 14 GDPR sono disponibili e potranno essere consultate presso gli Uffici del referente per la Municipalità 9. Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative.

Art.14- Controversie Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Napoli sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione Letto, confermato e sottoscritto.

Per Associazione Artemisia -----